



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 21 luglio 2008

Protocollo: 3028

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali

Al SAISA

Agli Uffici dell'Area

SEDE

Al Ministero dei Trasporti
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto
marittimo ed aereo
V.le dell'Arte 16
00144 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto 33
00187 Roma

Al Ministero del Commercio Internazionale
Viale Boston 25
00144 ROMA

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
Via Pastrengo, 22
00187 ROMA

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246045 – Fax +39 06 50245222 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

All' Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA

All' Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale
dell' Industria Italiana
V.le dell' Astronomia, 30
EUR – ROMA
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
ROMA
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
ROMA
Fax 065809425

All' Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei
Trasporti
Via Panama, 62
ROMA
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
ROMA
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo, 12
ROMA
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
ROMA
Fax 0669783730

All'E.N.I.
Piazza E. Vanoni 1
S. DONATO MILANESE
0252051415

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
GENOVA
0108313528

All'Assopetroli
L.go dei Fiorentini, 1
ROMA fax 066861862

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
Fax 065919633

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
0552381793

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
Fax 0234565349

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
MILANO
Fax 027750385

Alla Fedespedi
Via E. Cornalia 19
MILANO
0267072285

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
ROMA
Fax 064882677

All'Anasped
Via Londra 7/9
Segrate – Milano
Fax 0226929189

All'Assocad
Via Traversa, 3
LIVORNO
Fax 0521229575

All'Assologica
Via Cornalia n. 19
MILANO
Fax 0266714245

OGGETTO: Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di Controllo all'Esportazione ECS (Export Control System).
Chiarimenti ed integrazioni alla nota prot. 6661 del 14.11.2007

A seguito di richieste di chiarimenti e semplificazioni da parte degli Uffici doganali e degli operatori, si forniscono di seguito talune precisazioni su aspetti trattati dalla nota indicata in oggetto, sulla base degli approfondimenti condotti sia con

le altre Strutture centrali dell'Agenzia interessate alla materia sia con i competenti Servizi della Commissione Europea.

1. Esportazione con successiva presentazione del manifesto elettronico ai sensi dell' art. 445 del Reg. (CEE) 2454/93 (DAC).

Successivamente all'emanazione della nota prot. 6661 del 14.11.2007, si è provveduto ad approfondire se la procedura definita al punto 3 della predetta nota – finalizzata ad agevolare la definizione delle operazioni avviate in ECS - fosse coerente con la normativa comunitaria in vigore, anche interessando i competenti Servizi della Commissione. Al riguardo, sulla base della risposta fornita dai citati Servizi, si rende necessario procedere a rettificare quanto disposto in precedenza.

In via preliminare è necessario chiarire che la semplificazione di cui all'art. 445 delle DAC può essere utilizzata dalle compagnie aeree previamente autorizzate solo ed esclusivamente per trasporti effettuati via aerea quando **la merce oggetto della spedizione, o parte di essa, deve essere assoggettata al regime doganale del transito comunitario in base alla relativa normativa comunitaria di riferimento. Ciò significa che qualora il trasporto abbia ad oggetto merce che non deve essere vincolata al regime di cui sopra, non può farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 445.**

Tanto premesso, si precisa che il punto 3 della nota in esame era riferito al caso in cui la dichiarazione doganale è presentata correttamente presso l'ufficio doganale competente ai sensi dell'art. 161, p.5 del Reg. (CEE) 2913/92 (CDC) ed è da questo gestita in ambito ECS e, solo **successivamente**, l'operatore si reca presso una dogana aeroportuale ove il vettore aereo intende utilizzare la semplificazione di cui è beneficiario dell'art. 445 delle DAC.

In tale ipotesi, come precedentemente specificato, il manifesto aereo è utilizzato come documento di transito ai sensi del citato art. 445 delle DAC **perché, necessariamente, nel carico, alcune merci sono vincolate ai documenti T1 o T2.** In tal caso la lettera "X" che figura nel manifesto indica che alcune merci sono vincolate alla procedura di esportazione (nel caso di specie indica che le merci sono gestite in ambito ECS) e non sono vincolate alla procedura di transito.

Di conseguenza, l'ufficio doganale di uscita competente per appurare l'operazione di esportazione è **l'ultima dogana di uscita prima dell'uscita fisica delle merci** dal

territorio doganale della Comunità, e quindi quella indicata nel campo 29 della dichiarazione di esportazione.

Pertanto, a rettifica di quanto indicato al punto 3 della nota 6661 del 14.11.2007, l'ufficio doganale aeroportuale presso cui è presentato il manifesto merci in partenza elettronico ai sensi del citato art. 445 delle DAC non è competente per la chiusura delle operazioni di esportazione, né gestite in ambito ECS né gestite ancora, nei casi ammessi, con il sistema cartaceo.

Per quanto concerne l'effettuazione del tragitto dall'aeroporto ove è presentato il manifesto a quello comunitario di destino con la procedura di cui al citato art. 445 delle DAC con aviocamionato, si rettifica la possibilità dell' utilizzo della procedura in parola, prevista ai sensi del punto 3.8.4.2 del Manuale del Transito. Come specificato dalla Commissione Europea tale punto del Manuale del Transito è, infatti, stato abrogato e non è più applicabile e la merce da trasportare su strada deve essere assoggettata al regime di transito utilizzando esclusivamente il sistema NCTS. Il DAT e la lista di articoli accompagneranno la merce sino all'aeroporto di destino e, conseguentemente, il manifesto non potrà più essere utilizzato a tale scopo. Ciò significa che tutte le informazioni che riguardano l'identificazione della merce devono essere gestite dal sistema NCTS.

In conclusione, quindi, la semplificazione di cui all'art. 445 delle DAC può essere utilizzata solo quando il trasporto tra i due aeroporti comunitari è effettuato per via aerea e quando il carico contiene merce vincolata al regime di transito comunitario.

Il trasporto di merce per via aerea non vincolata a tale regime deve seguire le usuali procedure di assoggettamento al regime prescelto e, quindi le operazioni di esportazione per le quali non ricorrono le condizioni normative per l'assoggettamento al regime del transito, saranno gestite dal sistema ECS.

Il parziale trasporto su strada tra due aeroporti avviene, da un punto di vista doganale, secondo le regole del transito interno od esterno in ambito NCTS qualora ricorrano i presupposti per tale regime oppure, diversamente, secondo le regole del regime prescelto.

Si coglie l'occasione per precisare che è stato verificato, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli operatori alle Strutture centrali e regionali dell'Agenzia, che la mancata chiusura delle operazioni di esportazione in ambito ECS da parte di

altre dogane aeroportuali comunitarie di destinazione della semplificazione di cui all'art. 445 delle DAC, non dipendono da una diversa interpretazione e applicazione delle norme in questione, ma dalla semplice mancata presentazione dei DAE ai predetti uffici doganali i quali sono quindi impossibilitati ad effettuare la corretta chiusura delle operazioni di esportazione gestite in ambito ECS.

A seguito di quanto sopra esposto, pertanto, gli Uffici doganali nazionali aeroportuali dovranno atterersi alle sopra richiamate disposizioni e non sono abilitate a chiudere operazioni già iniziate in ECS in caso di presentazione del manifesto ai sensi del citato art. 445 delle DAC.

Dal canto loro, gli operatori economici devono assicurarsi che il DAE venga presentato alla dogana di uscita tenuto conto che l'adempimento in parola costituisce un obbligo, ai sensi dell'art. 793, p.1 delle DAC.

2. Esempio 3a del DAU

In merito al punto 4 della nota 6661 del 14 novembre 2007 "Esemplari 3a e 3b del DAU", si chiarisce che l'esemplare 3a del DAU necessario per beneficiare della **restituzione all'esportazione per i prodotti siderurgici** (Legge del 5.7.1964, n. 639, DPR del 7.9.1977, n. 788 e Circolare n. 49/D del 16.9.2004) viene trattenuto dalla dogana di esportazione, la quale dopo aver ricevuto il messaggio "risultati di uscita" dalla dogana di uscita, appone sul retro la data dell'effettiva uscita delle merci, timbro e firma. Gli operatori interessati alla predetta restituzione devono presentare la relativa richiesta all'ufficio doganale presso il quale sono state effettuate le operazioni di esportazione.

Si conferma, invece, la procedura dettata al medesimo punto 4 della nota 6661 in merito agli esemplari 3a del DAU per i prodotti con diritto di restituzione FEAGA.

3. Documento di Accompagnamento Esportazione (D.A.E.) e sua funzione

Per quanto precisato al punto 5. "Documento di Accompagnamento Esportazione (D.A.E.) e sua funzione" della nota 6661 del 14 novembre 2007, al fine di consentire alle dogane di uscita nazionali di individuare con celerità le dichiarazioni di esportazione con diritto di restituzione FEAGA (essendo l'esemplare 3a trattenuto dalla dogana di esportazione) e procedere correttamente alla selezione per i controlli

previsti dal Reg. (CE) 2090/2002, si dispone che l'ufficio doganale di esportazione nazionale apponga nella casella 44 del DAE, in caso di esportazione con diritto alla restituzione, la dicitura **“RESTITUZIONE” con timbro lineare rosso.**

Si richiama l'attenzione degli operatori economici sulla corretta applicazione delle norme in materia di esportazione ed in particolare sull'obbligo di cui all'art. 793, par. 1 delle DAC il quale dispone che il DAE per operazioni gestite in ECS (o il DAU es.3 per le operazioni ancora gestite in formato cartaceo) e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione **devono essere presentate congiuntamente in dogana presso l'ufficio doganale di uscita. Tale precisazione si rende necessaria in quanto, come già accennato, la mancata presentazione del DAE risulta essere uno dei principali motivi all'origine della mancata chiusura delle operazioni in ECS da parte delle dogane di uscita comunitarie. In mancanza del DAE, infatti risulta impossibile per le dogane di uscita chiudere correttamente le operazioni doganali gestite in ambito ECS. Si ricorda, inoltre, che non deve essere richiesta l'apposizione di alcun timbro sul DAE alle dogane di uscita.**

Inoltre, quando una operazione è gestita in ECS, il DAE - consegnato dalla dogana di esportazione o stampato direttamente dall'operatore, ove ne ricorrano i presupposti, **-è l'unico documento che deve essere consegnato alla dogana di uscita e non è sostituibile con altri documenti di tipo commerciale. A mero titolo esemplificativo,** si chiarisce quindi che anche in presenza di un contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo, riferito ad operazioni doganali per le quali la dogana competente, non avendo autorizzato la deroga di cui all'art. 793, 2, lett. b) delle DAC, abbia gestito l'operazione in ambito ECS rilasciando all'operatore il DAE, **alla dogana di uscita va presentato il solo DAE e non il contratto di trasporto unico.**

4. Esito amministrativo delle operazioni di esportazione con successivo vincolo delle merci, presso una dogana di partenza comunitaria, al regime di transito o TIR.

Si fa riferimento al caso in cui la merce dopo essere stata svincolata per l'esportazione in ambito ECS presso un ufficio di esportazione italiano viene successivamente vincolata al regime TIR o di transito presso un ufficio doganale comunitario “interno” e quindi non avente il ruolo di ufficio di uscita. A decorrere dal 1° luglio 2007, le dogane comunitarie ove veniva acceso il regime TIR o di transito chiudevano il regime dell'esportazione gestito in ambito ECS con la procedura

cartacea cioè apponendo il timbro doganale sul DAE essendo impossibilitate a chiudere le operazioni in ambito ECS. Dal 17 novembre 2007, la Commissione Europea ha previsto nel Sistema informativo comunitario ECS il ruolo di “ufficio di uscita interno” proprio per consentire la chiusura informatica delle operazioni di esportazione da parte di dogane non di “effettiva uscita della merce” ma di “partenza” del regime di transito o TIR.

Pertanto, per le operazioni antecedenti l’attivazione di tale nuova funzionalità, l’operatore economico nazionale che abbia svincolato la merce in ambito ECS presso un ufficio di esportazione nazionale e successivamente abbia vincolato la merce ad un regime TIR o di transito presso un ufficio di partenza comunitario, **deve** chiedere l’esito amministrativo dell’operazione di esportazione, presentando alla dogana di esportazione presso cui ha presentato a suo tempo la dichiarazione di esportazione i seguenti documenti:

- a) il DAE timbrato dall’ufficio doganale comunitario interno presso cui si è chiuso il regime di esportazione a seguito del vincolo delle stesse merci ad un regime di transito o TIR;
- b) il DAT o il carnet TIR relativi alla merce e all’operazione sopra descritta.

Si specifica agli Uffici doganali che sebbene tale nuova funzionalità sia stata messa a disposizione a partire dalla citata data del 17.11.2007, i vari Stati membri hanno dato applicazione a tale modifica con tempistiche diverse ma comunque, si ha modo di ritenere, non oltre il 1° gennaio 2008.

Si ritiene opportuno precisare che quanto sopra esposto si riferisce alle dogane di accensione del regime del transito o del TIR di altri Stati membri e non nazionali in quanto la chiusura elettronica dell’operazione di esportazione gestita in ECS a seguito della successiva accensione del regime TIR o di transito a livello nazionale era già stata prevista dal 1° luglio 2007.

Per quanto attiene, infine, alle problematiche ancora esistenti e relative alla mancata chiusura delle operazioni di esportazione nel sistema ECS, si conferma che questa Agenzia si sta tuttora attivamente adoperando presso le competenti sedi comunitarie al fine di pervenire ad una soluzione che sia applicata uniformemente da parte dei 27 Stati della UE. Al riguardo, proposte di soluzione normativa sono attualmente in discussione presso il competente

Comitato della Commissione Europea e sull'esito di tale approfondimento sarà fornita tempestiva notizia.

5. Dogana di esportazione competente ai sensi dell'art. 161, p.5. del Reg. (CEE) 2913/93.

Continuano a pervenire da parte degli operatori economici numerosi quesiti e richieste di chiarimenti relativamente ad operazioni doganali effettuate **interamente** presso un altro Stato membro.

Al riguardo si ribadisce innanzitutto, quanto già espresso al punto 8 della nota 6661 del 14.11.2007, e cioè che l'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la merce e la relativa dichiarazione per ottenere lo svincolo all'esportazione non è scelto dall'operatore a sua discrezione, ma deve essere quello espressamente indicato dal citato art. 161, par.5 del CDC.

Ciò premesso, nel caso in cui l'operatore nazionale effettui l'intera operazione di esportazione **interamente** presso altro Stato membro (dogana di esportazione e di uscita presso altro Stato) si chiarisce che:

- a) l'operazione non è gestita con il sistema comune ECS che, essendo un sistema comunitario, presuppone lo scambio di dati tra due dogane di due differenti Stati membri (dogana di esportazione che si trova nel Paese A e dogana di uscita che si trova nel Paese B);
- b) l'operazione è interamente gestita con la procedura nazionale utilizzata all'interno dello Stato in cui l'intera operazione è effettuata e, conseguentemente, l'operazione stessa **non è nota** né all'Amministrazione doganale italiana né a quella di altro diverso Stato membro;
- c) gli eventuali MRN rilasciati dal sistema nazionale dello Stato membro sono noti e sono gestiti esclusivamente dal sistema informatico interno di quel dato Paese e, pertanto, non sono consultabili né dal sistema informatico doganale nazionale AIDA né da quello comunitario.
- d) le prove dell'uscita della merce che uno Stato decide di fornire ad operatori che effettuano **interamente** l'operazione di esportazione all'interno del proprio territorio

non sono note alle altre Amministrazioni doganali trattandosi di “operazioni nazionali” di quel Paese e quindi soggette a discipline di carattere nazionale;

e) deve essere, pertanto, cura dell’operatore italiano che effettua l’operazione presso altro Stato, acquisire l’informazione relativa al dato “prova di uscita della merce” e tenere agli atti tale prova.

6. Erroneo utilizzo del documento TC20

Sono giunte segnalazioni da parte di alcuni Stati membri circa l’invio da parte di alcune dogane italiane di Modelli comunitari TC20 utilizzati quali avviso di ricerca per operazioni di esportazione effettuate in ambito ECS.

Al riguardo si ricorda che tali modelli devono essere utilizzati **esclusivamente** per la funzione prevista e cioè quale avviso di ricerca dei movimenti **di transito** non essendone autorizzato l’utilizzo, a livello comunitario, per scopi di differente natura.

La procedura di ricerca per i movimenti ECS è prevista nella seconda Fase ECS che decorrerà dal 1° luglio 2009.

Gli uffici doganali dovranno, quindi, astenersi, dall’invio dei citati modelli TC20 per la ricerca di movimento ECS.

Si invitano le Direzioni Regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali ulteriori problematiche operative.

Le Strutture centrali in indirizzo ne terranno conto nell’espletamento dei propri compiti d’istituto.

Il Direttore dell’Area Centrale
Ing. Walter De Santis

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co, 2 del d.lgs 39/93”